



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

**Corso di laurea magistrale in Diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche
amministrazioni**

Classe di laurea LM-63

**Dipartimento di riferimento SCIENZE GIURIDICHE
(DISG)**

DM 270/2004, art. 12

RDA art. 6

a.a. 2024-2025

Art. 1

Finalità e contenuto

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni LM-63 definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dal Regolamento didattico di ateneo.
2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione degli insegnamenti in moduli;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi o curricula offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali, ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - j) le regole per il riconoscimento dei CFU;
 - k) le procedure per l'ammissione al corso, o per la verifica della preparazione iniziale, o personale;
 - l) le modalità per l'accertamento della lingua e l'acquisizione di conoscenze informatiche;
 - m) le caratteristiche della prova finale e le modalità di determinazione della relativa votazione.
3. Il Regolamento didattico di corso, è approvato dal Consiglio di Dipartimento con le procedure previste dall'art 30, comma 2, lett. d) dello Statuto.
4. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascuno studente, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell'anno accademico di prima iscrizione.

Art. 2

Disciplina e organizzazione del corso

1. Il Corso di laurea, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, è disciplinato in particolare dagli atti seguenti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
3. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può disciplinare ulteriori e particolari aspetti dell'organizzazione didattica con regolamenti specifici.

Art. 3

Sede e strutture logistiche di supporto delle attività del corso

1. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di riferimento, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti vengano mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Udine.
2. Le attività didattiche e di tirocinio possono essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'università degli Studi di Udine, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

Art. 4

Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio unificato dei Corsi di Studi in Diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni e in Diritto per imprese e istituzioni, di seguito Consiglio unificato dei Corsi di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio unificato dei Corsi di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.

2. Sono altresì istituite:
 - a) la Commissione didattica - carriere studenti dipartimentale, per la gestione delle pratiche amministrative riguardanti gli studenti;
 - b) la Commissione Programmi, per la verifica e l'armonizzazione dei programmi degli insegnamenti;
 - c) la Commissione per l'accesso al Corso di Studi, per la verifica delle condizioni di iscrizione al Corso di Studi.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio unificato dei Corsi di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità verifica la qualità delle attività didattiche e formative del Corso di laurea magistrale, presentando al Consiglio unificato dei Corsi di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio unificato dei Corsi di Studi può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio unificato dei Corsi di Studi può istituire altre commissioni e delegare a propri componenti compiti definiti.

Art. 5

Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del Corso di laurea.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio unificato dei Corsi di Studi domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.
3. Il piano degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato ogni anno, in prima istanza, dal Consiglio unificato dei Corsi di Studi e, in seconda istanza, dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio unificato dei Corsi di Studi.

Art. 6

Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni curriculum:
 - a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
 - b) i moduli didattici in cui siano eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
 - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
 - d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
 - e) le eventuali propedeuticità.
2. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nei documenti Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 7

Accesso al corso di laurea

1. Il corso di laurea magistrale in Diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni è ad accesso non programmato.
2. È ammesso al Corso di Studio chi è in possesso della laurea triennale nelle classi L-14, L-16, L-18, L-33, L-36 (ex DM 270/2004) ovvero nelle classi 02 Scienze dei servizi giuridici, 19 Scienze dell'amministrazione, 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, 28 Scienze economiche, 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (ex DM 509/1999) oppure chi è in possesso di una laurea diversa e ha conseguito almeno 48 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:

IUS/01, IUS/03, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14, IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/20, IUS/21, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/04, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-P/12, SECS-S/01, SECS-S/05. Nei 48 CFU nei SSD giuridico-economici rientrano anche quelli acquisiti attraverso la partecipazione e relativo conseguimento del titolo di Master o con Corsi di perfezionamento presso Atenei nazionali o stranieri, o con la compartecipazione di Atenei nazionali o stranieri, purché sia indicato il numero dei CFU e i SSD degli insegnamenti superati. I CFU mancanti sono acquisiti attraverso il superamento di esami universitari di singoli corsi oppure di laboratori con relative prove d'esame presso questo o altri Atenei.

3. L'accertamento del possesso dei requisiti curriculari e della preparazione dello studente è verificato dalla Commissione per l'accesso al Corso di Studi, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C.
4. È esonerato dal colloquio per la verifica della preparazione chi ha conseguito la laurea triennale nelle classi L-14, L-16, L-18, L-33, L-36 (ex DM 270/2004) ovvero nelle classi 02 Scienze dei servizi giuridici, 19 Scienze dell'amministrazione, 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, 28 Scienze economiche, 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (ex DM 509/1999) con un voto di laurea pari o superiore a 90/110.
5. Gli studenti iscritti a un corso di studi triennale o a ordinamento previgente, che prevedono di laurearsi entro e non oltre l'ultimo appello dell'anno accademico di riferimento, possono effettuare la pre-iscrizione al Corso di studi. Il mancato conseguimento del titolo produce a tutti gli effetti la decadenza della pre-iscrizione.

Art. 8

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studi, oppure è già in possesso di titolo di studio a livello universitario, può iscriversi a singoli insegnamenti.

Art. 9

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 120 crediti (CFU).
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di studi è di due anni. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 10

Attività formative

1. Il corso di studi in Diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative caratterizzanti;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività formative a scelta dello studente;
 - d) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla conoscenza della lingua in uscita a livello non inferiore a B2 (lingua consigliata: inglese), da conseguire presso il CLAV di Ateneo o mediante verifica equivalente;
 - e) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per tirocini formativi, per abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività per conseguire un titolo universitario. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di attività, di cui 7 ore di lezioni frontali. In determinati casi specifici, il Consiglio unificato dei Corsi di Studi può decidere di far rientrare nelle 25 ore di attività corrispondenti al credito universitario anche un determinato numero di ore dedicate ad attività formative a elevato contenuto pratico.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art.17 del presente Regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo (art. 38) nonché con i Regolamenti dei Dipartimenti di riferimento.
4. I crediti assegnati ad ognuna delle attività formative elencate al comma 1 sono definiti nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 11
Curricula

1. Il Corso di studi magistrale si articola in due curricula:
 - a) Imprese;
 - b) Pubbliche Amministrazioni.
2. Il piano di studio, comprensivo dell'articolazione in due curricula, viene annualmente aggiornato.
3. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma suddiviso in due periodi didattici, approvato dal Consiglio unificato dei Corsi di Studi e pubblicato nel Manifesto degli studi. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Consiglio. Le attività didattiche si tengono all'interno del periodo individuato nel calendario generale dei periodi didattici e dei periodi di esami, definito dal Senato accademico.

Art. 12
Attività di tirocinio

1. Il Corso di studi magistrale, oltre alle attività formative in aula, prevede l'attività di tirocinio esterno in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, italiane o straniere. Le attività di tirocinio sono approvate e si svolgono sotto la responsabilità del delegato per i tirocini del Dipartimento di Scienze giuridiche. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito, per ciascun curriculum, nell'allegato B1 del presente Regolamento.
2. Gli studenti del Corso di Studio magistrale possono ottenere il riconoscimento di tirocini, o altre attività formative ritenute equipollenti dalla Commissione didattica - carriere studenti dipartimentale, fino ad un massimo di 12 CFU, da attribuirsi come attività formative a scelta dello studente.
3. È ammesso il riconoscimento, in sostituzione delle attività formative svolte nel Corso di studi magistrale, di CFU acquisiti in altre Università, italiane o straniere, in attuazione di accordi e programmi internazionali, o di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Consiglio unificato dei Corsi di Studi o dal Consiglio di Dipartimento, e approvate dagli stessi nonché, ove necessario, dal competente organo accademico.

Art. 13
Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati, rese note nella banca dati di riferimento "Syllabus".
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 14
Piani di studio individuali

1. Lo studente per particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare al Consiglio unificato dei Corsi di Studi domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso.

Art. 15
Obbligo di frequenza

1. Le attività formative caratterizzanti, affini e integrative attivate nel Corso di Studio non prevedono l'obbligo di frequenza ad esclusione del tirocinio formativo.

Art. 16
Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di Studi sono definite dal Consiglio unificato dei Corsi di Studi. Di regola gli insegnamenti sono tenuti in modalità c.d. convenzionale e in lingua italiana, fatta eccezione per gli insegnamenti che – previa delibera del Consiglio unificato dei Corsi di Studi – possono essere impartiti in lingua inglese.

Art. 17

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale.
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.
4. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
5. Gli appelli degli esami di profitto iniziano dopo la conclusione dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
6. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Consiglio unificato dei Corsi di Studi. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di culture della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del delegato competente.
7. Lo studente viene informato dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può rifiutare l'esito dell'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale.
8. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori. Gli esiti delle prove parziali sono verbalizzati provvisoriamente in attesa dell'esito della prova conclusiva di esame.
9. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è non inferiore a diciotto trentesimi. Può essere attribuita la lode, qualora lo studente abbia ottenuto il voto massimo.
10. Al termine dello svolgimento di determinate attività formative (quali, ad esempio, quelle relative alle attività laboratoriali, anche in lingua), lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 18

Riconoscimento di crediti formativi conseguiti a seguito di trasferimenti o passaggi

1. I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio previsti in precedenti percorsi universitari sono valutati e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso, previa valutazione della congruenza quantitativa e dei contenuti.
2. Viene assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU acquisiti in caso di trasferimento da altra Università, passaggio da altro corso di studio, svolgimento di periodi di studio o tirocinio presso altro ateneo italiano o straniero nell'ambito di appositi accordi o convenzioni.
3. Il mancato riconoscimento di CFU è adeguatamente motivato.
4. In particolare, in caso di trasferimento o passaggio tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti riconosciuti, relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare non può essere inferiore ai 2/3 di quelli già maturati.
5. Il riconoscimento viene deliberato dalla Commissione didattica - carriera studenti dipartimentale su mandato del Consiglio del Corso di Studi.
6. È ammesso il riconoscimento, per un massimo di 12 crediti, di conoscenze e abilità professionali, linguistiche o informatiche, documentate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università degli Studi di Udine abbia concorso, e qualora l'attività sia coerente con gli obblighi formativi specifici del Corso di Studio e delle attività formative che si riconoscono, considerati anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 19

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e nella discussione, davanti alla Commissione di laurea, di una dissertazione scritta («tesi di laurea») su di un argomento relativo di regola a un

insegnamento ricompreso nel Corso di studi. La tesi è elaborata dal candidato su un tema concordato con il docente titolare dell'insegnamento e può essere redatta anche in una lingua diversa dall'italiano, purché il candidato presenti una copia in lingua italiana.

2. Rispetto al punteggio base, alla tesi di laurea può essere assegnato un punteggio aggiuntivo secondo i criteri individuati dal Regolamento tesi di laurea. I criteri di valutazione tengono comunque conto della correttezza lessicale, della coerenza logica ed argomentativa, della capacità di analizzare sinteticamente la tematica oggetto della prova, dell'eventuale apporto innovativo rispetto alla ricostruzione della dottrina o della giurisprudenza in relazione all'argomento della tesi.
3. La votazione finale con cui è conferito il titolo di studio è determinata a partire dalla media – ponderata in relazione ai CFU assegnati a ciascuna attività formativa – delle votazioni ottenute negli esami, tenendo conto del curriculum complessivo dello studente e del punteggio aggiuntivo assegnato alla tesi di laurea durante la prova finale.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento Didattico.